

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4039)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1998*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 523.352, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 621.100, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché la spesa di lire 148 milioni per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

